

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 4308 del 29/03/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/4221 del 23/03/2018

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GLOBAL SERVICE DI UNA
PORZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA. CIG 7421675FF1. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO
INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO
MANDATARIA R.T.I.)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO,
LOGISTICA E SICUREZZA

Firmatario: MAURIZIO PIRAZZOLI in qualità di Responsabile di servizio

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA

espresso in data 28/03/2018

**Responsabile del
procedimento:** Maurizio Pirazzoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, punto 2, lettera e), del D.P.R. n. 52 del 3 giugno 1998 in materia di adempimenti antimafia;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., in particolare le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", art.1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n.55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il D.Lgs. 9 agosto 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ed in particolare il Libro II "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e s.m.i.;

- la Legge 14 settembre 2011, n. 148 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni della Legge 6 luglio 2012, n. 94 (c.d. Spending Review 1);

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (in particolare l'art. 31) convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98;

- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 "Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. Serie n. 27 dello 03/02/2015;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (G.U. Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

Richiamate le leggi regionali:

- L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, N. 31 E 27 marzo 1972, N. 4" per quanto applicabile;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni di Beni e Servizi" e, in particolare, l'art. 10 "Acquisizioni in economia";

- L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)" pubblicata sul B.U. del 27 dicembre 2017 N. 346;

- L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" pubblicata sul B.U. del 27 dicembre 2017 N. 347.

Visto, inoltre:

- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio 2014 avente ad oggetto "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la delibera di Giunta Regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020.

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29/12/2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m., per quanto applicabile;
- n. 2191 del 28/12/2009, avente per oggetto "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)";
- n. 1521 del 28/10/2013, avente per oggetto "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- n. 270 del 29/02/2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- n. 622 del 22/04/2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione

incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali- Agenzie-Istituto e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'11/07/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con Delibera n. 2189/2015”;

- n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 477 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna”;

- n. 2191 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018 - 2020”.

Evidenziate:

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”;

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art.31, comma 7 del D.L. 21 Giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 Giugno 2013;

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente per oggetto “Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 “Semplificazione in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69”. Disposizioni vigenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013;

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale

prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente per oggetto "Il meccanismo fiscale dello "split payment";

- la Circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2015/200894 del 26/03/2015 avente ad oggetto: "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione Pubblica";

- la Circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale Prot. PG/2015/280792 del 30/04/2015 avente ad oggetto "Scissione dei pagamenti - ulteriori chiarimenti" che specifica l'ambito e le modalità di applicazione del meccanismo dello split payment.

Viste, altresì:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 150 del 22/01/2018 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura del Territorio e dell'Ambiente; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (rasa). Modifica denominazione di un Servizio nell'ambito della DG Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni";

- la Determinazione dirigenziale n. 1028 del 31/01/2018 "Trasferimento nell'organico del personale della Giunta Regionale di un dirigente dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e contestuale conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica";

- la Determinazione dirigenziale n. 1551 del 07/02/2018 "aggiornamento della nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss. mm., relativamente al programma di acquisizione di beni e servizi 2018-2020 della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 15/01/2018. Secondo provvedimento";

- la Determinazione dirigenziale n. 1747 del 12/02/2018, "Delega alla Dott.ssa Virginia Musconi all'adozione degli atti di liquidazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza e degli atti di presa in carico dei beni mobili dalle sedi provinciali in applicazione della legge regionale n. 13/2015".

Premesso

- che con Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTECENT-ER n. 250 del 20/10/2014 è stata indetta una procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l'acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria in Global Service di una porzione del

patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna (Giunta regionale e Assemblea legislativa) e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) della durata di cinque anni dalla data di avvio dei servizi per il valore complessivo a base d'asta di Euro 14.338.607,03 IVA esclusa così suddivisi:

Voce	Descrizione	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	ARPA	TOTALE
A	Importo quinquennale dei servizi di manutenzione a canone - Euro	5.307.093,11	509.597,87	2.527.935,50	8.344.626,48
B	Oneri per Rischi da Interferenza - DUVRI - Euro	139.633,58	15.676,11	103.055,99	258.365,68
C	Importo massimo degli interventi extra franchigia e extra canone nei cinque anni di contratto - Euro	3.631.332,68	350.200,16	1.754.082,03	5.735.614,87
D	Importo complessivo dell'appalto nei cinque anni di durata contrattuale - Euro	9.078.059,37	875.474,14	4.385.073,52	14.338.607,03

- che con Determinazioni dirigenziali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTECENT-ER n. 200 del 30/12/2015, n. 192 del 29/07/2016 e n. 87 del 20/03/2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di cui trattasi alla R.T.I. tra CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria), CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) e dalla AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, per un importo complessivo netto, IVA esclusa, di Euro 8.966.802,30 (di cui Euro 5.379.973,78 per i servizi a canone ed Euro 3.586.828,52 per gli interventi extra franchigia e extra canone) così suddivisi:

Voce	Descrizione	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	ARPA	TOTALE
------	-------------	------------------	-----------------------	------	--------

A	Importo quinquennale dei servizi di manutenzione a canone - Euro	3.259.203,15	329.626,85	1.532.778,10	5.121.608,10
B	Oneri per Rischi da Interferenza - DUVRI - Euro	139.633,58	15.676,11	103.055,99	258.365,68
C	Sommano	3.398.836,73	345.302,96	1.635.834,09	5.379.973,78
D	Importo massimo degli interventi extra franchigia e extra canone nei cinque anni di contratto pari al 66,67% di C - Euro	2.266.004,45	230.213,48	1.090.610,59	3.586.828,52
E	Importo complessivo dell'appalto nei cinque anni di durata contrattuale - Euro	5.664.841,18	575.516,44	2.726.444,68	8.966.802,30

nonché, per gli interventi extra franchigia e extra canone, con i seguenti ribassi offerti sui prezziari di riferimento indicati negli atti di gara:

- a) Ribasso del 45% sul Prezziario edito dal Comune di Milano;
- b) Ribasso del 50% sul Prezziario Provveditorato OO.PP. Emilia-Romagna e Marche;
- c) Ribasso del 25% sui Prezziari DEI (Tipografia del Genio Civile);
- d) Ribasso del 95% sulla maggiorazione per spese generali ed utile impresa del prezzo della mano d'opera.

Dato atto che, conseguentemente, l'importo dell'appalto di cui trattasi riferito alla Giunta Regionale, ascende ad Euro 6.911.191,24, Iva compresa, così distinto:

A	Importo quinquennale dei servizi di manutenzione a canone - Euro	3.259.203,15
B	Oneri per Rischi da Interferenza DUVRI - Euro	139.633,58
C	Sommano	3.398.836,73
D	Importo massimo degli interventi extra franchigia e extra canone nei cinque anni di contratto pari al 66,67% di C - Euro	2.266.004,45

E	Importo complessivo dell'appalto nei cinque anni di durata contrattuale - Euro	5.664.841,18
F	IVA 22% di E - Euro	1.246.265,06
G	TOTALE COMPLESSIVO - Euro	6.911.106,24

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla stipulazione del contratto di appalto con l'affidatario CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo mandataria della R.T.I.) del servizio, della durata di cinque anni dalla data di avvio, di manutenzione ordinaria in Global Service di una porzione del patrimonio immobiliare della Giunta della Regione Emilia-Romagna, sulla base dello schema di contratto (posto tra la documentazione di gara) in allegato al presente atto.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 15/01/2018 avente ad oggetto "L.R. 28/2007 e D.G.R. 2416/2008 e ss.mm. - Programma 2018-2020 di acquisizione beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni - Primo provvedimento".

Considerato che, in particolare, nell'ambito del Programma 2018-2020 di acquisizione di beni e servizi di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 35/2018, sono ricomprese, all'allegato 1, le attività che perseguono i seguenti obiettivi:

- Obiettivo 12 "Adempiere agli obblighi in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante interventi di manutenzione ordinaria" a valere sul capitolo **04343** "Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)";
- Obiettivo 13 "Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, diretti a garantire la funzionalità degli edifici dei relativi impianti e l'accesso agli immobili appartenenti al patrimonio regionale" a valere sul capitolo **04350** "Manutenzione ordinaria sul patrimonio disponibile e indisponibile (L.R. 25/02/2000, n.10)";
- Obiettivo 14 "Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria diretti a garantire la funzionalità degli edifici, dei relativi impianti e l'accesso agli immobili sedi di uffici regionali assunti in locazione, comodato d'uso o altra forma di assegnazione gratuita da parte dello Stato" a valere sul capitolo **04352** "Manutenzione ordinaria su immobili assunti in locazione".

Dato atto che le attività oggetto del presente

provvedimento rientrano nella tipologia 15 della tabella di cui al punto 145 della già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm..

Dato atto, al fine di imputare la spesa all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta effettivamente esigibile in conformità alla normativa contabile vigente, del cronoprogramma della spesa pari a complessivi Euro 6.911.106,24 e precisamente:

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA			
Sicurezza Cap. 04343	Importo a canone - Euro	Importo extra franchigia e extra canone - Euro	TOTALE - Euro
Anno 2018	0,00	0,00	0,00
Anno 2019	0,00	600.000,00	600.000,00
Anno 2020	0,00	600.000,00	600.000,00
Sommano anni 2018-2019-2020		1.200.000,00	1.200.000,00
Anno 2021	0,00	0,00	0,00
Anno 2022	0,00	0,00	0,00
Anno 2023	0,00	0,00	0,00
Sommano anni 2021-2022-2023		0,00	0,00
Tot. Cap. 04343	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Immobili in proprietà Cap. 04350			
Anno 2018	288.149,16	300.000,00	588.149,16
Anno 2019	493.969,99	475.000,00	968.969,99
Anno 2020	493.970,00	475.000,00	968.970,00
Sommano anni 2018-2019-2020	1.276.089,15	1.250.000,00	2.526.089,15
Anno 2021	493.970,00	0,00	493.970,00
Anno 2022	493.970,00	0,00	493.970,00
Anno 2023	205.820,83	0,00	205.820,83
Sommano anni 2021-2022-2023	1.193.760,83	0,00	1.193.760,83
Tot. Cap. 04350	2.469.849,98	1.250.000,00	3.719.849,98
Immobili in locazione Cap. 04352			
Anno 2018	195.618,59	114.525,43	310.144,02
Anno 2019	335.346,16	100.000,00	435.346,16
Anno 2020	335.346,17	100.000,00	435.346,17
Sommano anni 2018-2019-2020	866.310,92	314.525,43	1.180.836,35
Anno 2021	335.346,17	0,00	335.346,17
Anno 2022	335.346,17	0,00	335.346,17
Anno 2023	139.727,57	0,00	139.727,57
Sommano anni 2021-2022-2023	810.419,91	0,00	810.419,91

Tot. Cap. 04352	1.676.730,83	314.525,43	1.991.256,26
Tot. Complessivo	4.146.580,81	2.764.525,43	6.911.106,24

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. in relazione anche all'esigibilità della spesa negli anni 2018, 2019 e 2020 e che, pertanto, si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa per complessivi Euro 4.906.925,50 a favore del CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo mandataria della R.T.I.), come di seguito riportato:

- quanto Euro 1.200.000,00 sul Capitolo 04343 "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 9 APRILE 2008, n. 81)", di cui Euro 600.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 ed Euro 600.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;

- quanto Euro 2.526.089,15 sul Capitolo 04350 "MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)", di cui Euro 588.149,16 sull'esercizio finanziario 2018, Euro 968.969,99 sull'esercizio finanziario 2019 ed Euro 968.970,00 sull'esercizio finanziario 2020;

- quanto Euro 1.180.836,35 sul Capitolo 04352 "MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE", di cui Euro 310.144,02 sull'esercizio finanziario 2018, Euro 435.346,16 sull'esercizio finanziario 2019 ed Euro 435.346,17 sull'esercizio finanziario 2020;

del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, 2019 e 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n. 2191/2017.

Dato atto che all'assunzione degli oneri discendenti dal contratto relativi agli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 (specificati nel sopra riportato cronoprogramma di spesa), nonché alla registrazione dei correlati impegni sui corrispondenti capitoli di spesa si provvederà con appositi atti predisposti da questo Servizio sulle disponibilità finanziarie che verranno appositamente allocate sui relativi bilanci e nell'ambito della programmazione che verrà disposta, con il relativo provvedimento, per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.

Evidenziato che nel contratto di appalto che verrà stipulato con il CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo mandataria della R.T.I.) per l'affidamento del servizio di cui trattasi, è prevista, a tutela

dell'Amministrazione regionale, la seguente clausola (comma 5 dell'Art. 19 - Recesso - dell'allegato schema di contratto): "L'Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del primo triennio di durata del contratto, potrà recedere in tutto o in parte da quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale a legislazione vigente non siano sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del contratto. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione".

Dato atto:

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. alla procedura di appalto espletata dall'Agenzia INTERCENT-ER è il 59674764FA;
- che il CIG "derivato" attribuito dal sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria in Global Service del patrimonio immobiliare della Giunta regionale è il 7421675FF1;
- che sulla base delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio, il servizio oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);
- che sono stati esperiti gli accertamenti di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- che sono state effettuate da parte dell'Agenzia INTECENT-ER, con esito positivo, le verifiche in relazione al possesso da parte degli affidatari dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che i Funzionari e i Dirigenti responsabili dell'istruttoria e delle decisioni di cui al presente atto, non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte, come da determinazione del Direttore generale della Direzione Generale risorse Europa, Innovazione e istituzioni n. 1551 del 07/02/2018, dal Responsabile del

Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dall'Ing. Stefano Cavazza, funzionario dello stesso Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza e titolare della Posizione Organizzativa "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili regionali";

- che è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) al fine di adempiere agli obblighi introdotti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro);

- che è stata costituita con atto sottoscritto il 21/03/2018 con Rep. n. 44262 - Raccolta n. 14.190 - dal Dott. Gianpaolo Zambellini Artini, Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, la R.T.I. tra il CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria), il CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) e la AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (mandante).

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dei pareri allegati,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate:

1) di dare atto che con Determinazioni dirigenziali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTECENT-ER n. 200 del 30/12/2015, n. 192 del 29/07/2016 e n. 87 del 20/03/2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei servizi di manutenzione ordinaria in Global Service di una porzione del patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna (Giunta regionale e Assemblea legislativa) e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) della durata di cinque anni alla R.T.I. (giusto atto costitutivo sottoscritto in data 21/03/2018 con Rep. n. 44262 - Raccolta n. 14.190 - dal Dott. Gianpaolo Zambellini Artini,

Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna)

- CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria), con sede legale in 40132 Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, C.F. e P.IVA: 03530851207, Numero REA: BO- 526322;

- CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO FRA INPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante), con sede legale in 40100 BOLOGNA, Via della Cooperazione n. 9, C.F.: 03047870377, P.IVA: 00591631205, Numero REA: BO - 260044;

- AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (mandante) con sede legale in 48122 RAVENNA, Via Argirocastro n. 15, C.F. e P.IVA: 01468160393, Numero REA: RA - 161568;

per un importo complessivo netto di Euro 8.966.802,30 (IVA esclusa), di cui Euro 5.379.973,78 (IVA esclusa) per i servizi a canone ed Euro 3.586.828,52 (IVA inclusa) per gli interventi extra franchigia e extra canone, così suddivisi:

Voce	Descrizione	Giunta Regionale	Assemblea Legislativa	ARPA	TOTALE
A	Importo quinquennale dei servizi di manutenzione a canone - Euro	3.259.203,15	329.626,85	1.532.778,10	5.121.608,10
B	Oneri per Rischi da Interferenza - DUVRI - Euro	139.633,58	15.676,11	103.055,99	258.365,68
C	Sommano	3.398.836,73	345.302,96	1.635.834,09	5.379.973,78
D	Importo massimo degli interventi extra franchigia e extra canone nei cinque anni di contratto pari al 66,67% di C - Euro	2.266.004,45	230.213,48	1.090.610,59	3.586.828,52
E	Importo complessivo dell'appalto nei cinque anni di durata contrattuale - Euro	5.664.841,18	575.516,44	2.726.444,68	8.966.802,30

2) di affidare al R.T.I. costituito dal CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria), dal CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO FRA INPRESE DI PRODUZIONE

EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) e dalla AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, il servizio, della durata di cinque anni dalla data di avvio che avverrà il 01/06/2018, di manutenzione ordinaria in Global Service di una porzione del patrimonio immobiliare della Giunta della Regione Emilia-Romagna per un importo di netti Euro 6.911.191,24, Iva compresa, così distinto:

A	Importo quinquennale dei servizi di manutenzione a canone - Euro	3.259.203,15
B	Oneri per Rischi da Interferenza DUVRI - Euro	139.633,58
C	Sommano	3.398.836,73
D	Importo massimo degli interventi extra franchigia e extra canone nei cinque anni di contratto pari al 66,67% di C - Euro	2.266.004,45
E	Importo complessivo dell'appalto nei cinque anni di durata contrattuale - Euro	5.664.841,18
F	IVA 22% di E - Euro	1.246.265,06
G	TOTALE COMPLESSIVO - Euro	6.911.106,24

nonché, per gli interventi extra franchigia e extra canone, con i seguenti ribassi offerti sui prezziari di riferimento indicati negli atti di gara:

- Ribasso del 45% sul Prezziario edito dal Comune di Milano;
- Ribasso del 50% sul Prezziario Provveditorato OO.PP. Emilia-Romagna e Marche;
- Ribasso del 25% sui Prezziari DEI (Tipografia del Genio Civile);
- Ribasso del 95% sulla maggiorazione per spese generali ed utile impresa del prezzo della mano d'opera;

3) di procedere alla stipulazione del relativo contratto di appalto con l'affidatario CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo mandataria della R.T.I.) sulla base dello schema (posto tra la documentazione di gara) in allegato al presente atto ed al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali ritenute necessarie dai contraenti;

4) di procedere all'imputazione a favore dell'affidatario CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo mandataria della R.T.I.) della spesa relativa all'acquisizione del servizio di cui al punto 2) che precede, per un ammontare complessivo di Euro 4.906.925,50 così suddiviso:

- a) sul capitolo di bilancio n. **04343** "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

(D.LGS. 9 APRILE 2008, n. 81)", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità approvato con deliberazione della G.R. n. 2191/2017:

- la somma di Euro 600.000,00 registrata al n. **625** di impegno, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- la somma di Euro 600.000,00 registrata al n. **90** di impegno, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

b) sul capitolo di bilancio n. **04350** "MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità approvato con deliberazione della G.R. n. 2191/2017:

- la somma di Euro 588.149,16 registrata al n. **4289** di impegno, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

- la somma di Euro 968.969,99 registrata al n. **626** di impegno, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- la somma di Euro 968.970,00 registrata al n. **93** di impegno, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

c) sul capitolo di bilancio n. **04352** "MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità approvato con deliberazione della G.R. n. 2191/2017:

- la somma di Euro 310.144,02 registrata al n. **4290** di impegno, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

- la somma di Euro 435.346,16 registrata al n. **627** di impegno, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- la somma di Euro 435.346,17 registrata al n. **94** di impegno, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che all'assunzione degli oneri discendenti dal contratto relativi agli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, nonché alla registrazione dei correlati impegni sui corrispondenti capitoli di spesa si provvederà con appositi atti predisposti da questo Servizio sulle disponibilità finanziarie che verranno appositamente allocate sui relativi bilanci e nell'ambito della programmazione che verrà disposta, con il relativo provvedimento, per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Direzione Generale Risorse,

Europa, Innovazione e Istituzioni;

6) di dare atto:

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. alla procedura di appalto espletata dall'Agenzia INTERCENT-ER è il 59674764FA;
- che il CIG "derivato" attribuito dal sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria in Global Service del patrimonio immobiliare della Giunta regionale è il 7421675FF1;
- che sulla base delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio, il servizio oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);
- che sono stati esperiti gli accertamenti di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- che sono state effettuate da parte dell'Agenzia INTECENT-ER, con esito positivo, le verifiche in relazione al possesso da parte degli affidatari dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che i Funzionari e i Dirigenti responsabili dell'istruttoria e delle decisioni di cui al presente atto, non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte, come da determinazione del Direttore generale della Direzione Generale risorse Europa, Innovazione e istituzioni n. 1551 del 07/02/2018, dal Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dall'Ing. Stefano Cavazza, funzionario dello stesso Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza e titolare della Posizione Organizzativa "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili regionali";
- che è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) al fine di adempiere agli obblighi introdotti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro);

7) di dare atto che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e dell'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
01	05	U.1.03.02.09.008	01.03	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	1030209008	-----	3	3

8) di dare atto che alle liquidazioni provvederà con propri atti formali il sottoscritto Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dal D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, nonché sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia sulla base degli stati di avanzamento lavori e successivamente all'emissione del certificato di pagamento e/o del certificato di conformità; i relativi pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a favore dell'affidatario CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo mandataria della R.T.I.) nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura medesima mentre per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809 del 5/2/2015; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

9) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Maurizio Pirazzoli

Allegato

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GLOBAL SERVICE DI UNA
PORZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
GIUNTA REGIONALE**

TRA

_____ (di seguito nominata, per brevità, anche l'Amministrazione) con sede legale
in _____ Via _____ in persona di _____;

E

_____, CF _____ sede legale in _____, via _____, iscritta al
Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, domiciliata ai
fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale
rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito
nominato, per brevità, anche "Fornitore");

(OPPURE)

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle
Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del
_____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese
presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del
presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____,
via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____,
P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ ,

_____, repertorio n. _____ (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”)

PREMESSO

- a)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- b)** che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- c)** che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data _____;
- d)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
- f)** che, con la presentazione dell’offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- g)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- h)** che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica ed economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

- a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
- b) l'offerta tecnica;
- c) l'offerta economica;
- d) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza,
- e) il Patto di Integrità.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del Contratto si intende per:

Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati sottoscritti tra i soggetti di cui all'oggetto della procedura di gara e il fornitore aggiudicatario;

Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) -dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il Contratto in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. Il Contratto ha ad oggetto la fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria in global service di una porzione del patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna, Giunta Regionale.

2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara.

Articolo 5 - Descrizione delle attività

Il servizio si articola nelle seguenti attività:

a) -Servizio di gestione del Sistema Informativo e dell'Anagrafica patrimoniale, così come descritte nel Capitolato Tecnico, par. 3;

b) Implementazione e gestione del Call Center, così come descritto nel Capitolato Tecnico, par. 4.3;

c) Formazione di un presidio fisso, così come descritto nel Capitolato Tecnico, par. 4.5;

d) Attività di progettazione e preventivazione, così come descritto nel Capitolato Tecnico, par. 4.8;

- e) Reperibilità, pronto intervento, così come descritto nel Capitolato Tecnico, par. 4.9 e 4.10;
- f) Servizi di manutenzione agli impianti, così come descritto nel Capitolato Tecnico, par. 5;
- g) Servizi di manutenzione edile, così come descritto nel Capitolato Tecnico, par. 6.

Articolo 6 - Durata

1. Il presente Contratto ha la durata di 5 anni dalla data di avvio dei servizi. L'eventuale differimento del termine di esecuzione della prestazione potrà essere accordato nel rispetto della normativa regionale vigente con apposito atto formale del dirigente regionale competente.
2. La data di sottoscrizione del Verbale di Consegna rappresenta per l'Ente l'accettazione del Piano di Manutenzione e per il fornitore il momento in cui prende in carico gli immobili per l'esecuzione dei servizi per tutto il periodo di validità del Contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Fornitore almeno quindici giorni solari continuativi prima della scadenza del termine. Il Fornitore è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del Contratto, nessuna esclusa.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione delle forniture e di tutti i servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi in parte presso gli immobili della Amministrazione, devono

essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. preliminare, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità del contratto.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Amministrazione.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore 1.

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

b) prestare il servizio oggetto di gara nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

d) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente contratto.
7. Il Fornitore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Articolo 9 - Varianti

1. L' Amministrazione potrà richiedere al Fornitore una variazione al contratto solo nei termini posti dagli artt.310 e 311 del D.P.R.207/2010.
2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1°comma, le prestazioni integrative

verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente Contratto.

3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1° comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, del DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

5. Come stabilito dall'art. 310 del D.P.R.207/2010 nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6, del PR n. 207/2010:

a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni: ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'Amministrazione pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 11 - Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto

1. Il corrispettivo contrattuale complessivo dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso ossia Euro _____ esclusa IVA.
2. Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Amministrazione potrà effettuare interventi

“extrafranchigia” ed “extra-canone” (così come descritti al paragrafo 4.2.2. del Capitolato tecnico) fino alla concorrenza del 66,67% di tale valore.

3. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento del servizio di cui al Capitolato Tecnico e all’offerta ove migliorativa.

4. Tutto il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

8. Tutti gli importi citati nel presente contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della Amministrazione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

2. L’ammontare dell’appalto a canone viene corrisposto in Rate Trimestrali. Nel calcolo della rata trimestrale verranno utilizzati i prezzi che il Fornitore offrirà in sede di gara. La

validità di tali prezzi è, per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato dopo 12 mesi dalla data di effettivo inizio dei Servizi.

3. Le fatturazioni dovranno tenere conto di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. Sull'importo netto dell'acconto dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento in applicazione delle prescrizioni previste all'art. 4, comma 3, del predetto D.P.R. 207/2010, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito alla verifica di conformità ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai sensi dell'art. 307 del D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

5. Ciascuna fattura, da rilasciarsi da parte del Fornitore successivamente all'accertamento ed all'emissione del certificato di cui al comma precedente, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente Contratto.

6. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati all'Affidatario a mezzo fax ovvero raccomandata A/R, determinano la sospensione del termine di pagamento.

7. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato.

8. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Amministrazione contraente.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..

3. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..

4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

5. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n.

163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..

6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo - 15 Penali

1. Le penali sono stabilite nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara.
2. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.
3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Amministrazione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso alla Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a

insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia prestata opera nei confronti della Amministrazione a far data dalla sua stipulazione (del Contratto).

6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dall'Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Amministrazione.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 17 - Sicurezza, privacy e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire alla Amministrazione che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto.

10. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della Amministrazione.

11. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

Articolo 18 - Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'Amministrazione potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In ogni caso l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
- b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010;
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la

cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima l'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. L'Amministrazione può risolvere in ogni tempo il presente contratto sottoscritto con il Fornitore, oltre che nei casi previsti all'art. 9, in caso di grave inadempimento del Fornitore stesso tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente contratto e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 20 (venti) giorni dalla notifica.

8. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dall'Amministrazione regionale, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.

Articolo 19 - Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

3. L'Amministrazione, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale l'Amministrazione muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto del contratto, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).

4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto del contratto su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.

5. L'Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del primo triennio di durata del contratto, potrà recedere in tutto o in parte da quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse

stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale a legislazione vigente non siano sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del contratto. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione.

6. L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito , con modificazioni, dalla legge 135/2012.

Articolo 20 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m..

Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla l'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al

presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

4. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 22 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

2. Il subappalto è autorizzato dalla Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del

Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Su richiesta della Amministrazione il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

_____;

_____;

_____.

12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Amministrazione. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Amministrazione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al

risarcimento del danno.

15. L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore. Proprietà dei prodotti.

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Fornitore. Il Fornitore non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione.
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con l'Amministrazione possono essere usati da entrambi le parti;
4. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri

conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

5. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima l'Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 25 - Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Amministrazione.

2. I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di telefono _____, numero di fax _____; indirizzo e-mail _____, posta certificata _____.

Articolo 26 - Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.

1. È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, _____.

2. È designato Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., _____.

Articolo 27 - Verifica conformità

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
4. La verifica di conformità in corso di esecuzione verrà effettuata ogni 12 mesi. Per effettuare tale verifica verranno utilizzate apposite check list che verifichino la completezza dei servizi resi e verrà redatto il verbale previsto dal D.P.R. 207/2010 alla presenza dell'esecutore.
5. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità definitiva qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa.
7. Il responsabile unico del Procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA

Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di _____ ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 29 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.

3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze

dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

a) - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;

c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.

2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico il Fornitore medesimo..

Articolo 32 - Clausole anticorruzione

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (28/11/2012),

non ha affidato incarichi o lavori retribuiti di natura autonoma o subordinata, ma ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la struttura della regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2003 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento della procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi

attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'AMMINISTRAZIONE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo del Contratto), Articolo 6 (Durata), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (varianti), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in

caso di risoluzione per inadempimento) Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore. Proprietà dei prodotti), Articolo 25 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 26 (Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione), Articolo 27 (verifica conformità), Articolo 28 (Conciliazione presso la CCIAA); Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausole anticorruzione), Articolo 33 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2018/4221

IN FEDE

Marina Orsi